

STATUTO

**VIVERE E SORRIDERE
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOVENE ROCCHETTE VI VIA
BRENTA 2

Numero REA: VI - 394804

Codice fiscale: 04307000242

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 15699 di raccolta	
	STATUTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Piovene Rocchette (VI) la Società	
	Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata con mutualità prevalente,	
	denominata:	
	"VIVERE E SORRIDERE COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione	
	uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè succursale anche altrove.	
	La cooperativa è costituita nel rispetto della L. 381/1991 e del D.Lgs.	
	112/2017.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo	
	previsto dall'art. 2512 del Codice Civile, e quando sarà istituito nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge	
	per l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La cooperativa è retta con principi di mutualità e non ha scopo di lucro.	

	La cooperativa si propone di perseguire, a fini solidaristici ed in totale	
	assenza di intenti speculativi, l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La cooperativa intende garantire nell'ambito della finalità che la	
	caratterizzano, un'occupazione lavorativa dei soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali possibili.	
	La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	La cooperativa per poter curare nel miglior modo l'interesse dei soci e della	
	collettività potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su	
	delibera dell'organo amministrativo.	
	Inoltre la cooperativa potrà collaborare attivamente con altre cooperative,	
	consorzi o altri enti su scala locale, nazionale ed internazionale.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	

	concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al	
	rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi	
	effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la	
	posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La società può avvalersi della collaborazione in forma autonoma e/o	
	subordinata di lavoratori non soci.	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si	
	propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei	
	soci, il seguente oggetto:	

	a) La gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, alla risposta di bisogni di persone, attuando, in forma	
	mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è	
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine, si prefigge di	
	promuovere la dignità della persona al di là di ogni distinzione di etnia,	
	colore, religione, cultura, lingua e condizione sociale.	
	a) di fornire il servizio Baby Sitter e Badanti anche attraverso l'assistenza a	
	domicilio a bambini e anziani, garantendone la cura, la sorveglianza, la	
	salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi e di assistenza;	
	b) assistenza a domicilio per conto di privati e di Enti agli anziani, ai	
	malati, agli handicappati, agli invalidi, impegnandosi in ciò che	
	attiene ad una esistenza sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto	
	sociale;	
	c) l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	d) servizi domestici, familiari, condominiali in genere attraverso una	
	opportuna organizzazione del lavoro dei soci, e di pulizia in generale di	
	negozi, magazzini, locali di enti pubblici e privati;	
	e) prestazioni sanitario-assistenziali di tipo ambulatoriale, nonché	
	iniziative di educazione sanitaria;	
	f) assistenza educativa di sostegno scolastico;	
	g) iniziative culturali e ricreative tendenti alla socializzazione e alla	
	promozione umana;	
	h) potrà assumere lavori di facchinaggio anche con l'ausilio di mezzi	

	meccanici o diversi ed in genere tutte le attività previste dal DPR 602 del 30	
	aprile 1970 e successive integrazioni e modifiche, ivi comprese le attività	
	preliminari complementari ed accessorie. A titolo esemplificativo potrà	
	quindi svolgere attività di pulizie civili e/o industriali, di autotrasporto di	
	merci per conto di terzi;	
	I) allestire mostre e gestire servizi in manifestazioni di carattere pubblico;	
	L) gestire mense o servizi di somministrazione pasti;	
	M) il trasporto sociale e i trasporti sanitari con particolare riferimento al	
	trasporto di persone con disabilità, ammalati, infortunati, lungodegenti,	
	anziani, dializzati: con ambulanze, autovetture e furgoni, attrezzati e non,	
	con o senza assistenza medica e/o paramedica, con mezzi propri e/o altrui,	
	avvalendosi anche dell'operato di terzi;	
	N) svolgere qualsiasi attività di carattere formativo, produttivo, commerciale	
	e di servizio che si rendesse vantaggiosa per la società e per i soci e	
	idonea al conseguimento dei fini sociali.	
	La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti	
	iscritti in appositi albi protetti.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonchè:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società	
	di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al	

	raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi	
	attività di collocamento nei confronti del pubblico.	
	2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a	
	favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.	
	Potrà invece svolgere attività di raccolta dei prestiti sociali con le modalità	
	ed i limiti previsti dalla legge attraverso l'adozione di un regolamento	
	apposito approvato dall'assemblea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5	
	Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	I soci sono divisi secondo le seguenti categorie:	
	- Soci operatori: lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura	
	dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere	
	ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	- Soci operatori in fase di formazione e inserimento: il consiglio di	
	amministrazione, qualora l'aspirante socio, necessiti di formazione o	

	inserimento per poter contribuire al perseguimento degli scopi sociali può	
	deliberarne l'ammissione in una categoria speciale. Tali soci non possono	
	superare un terzo del numero dei soci cooperatori.	
	A tali soci spettano gli stessi diritti ed obblighi in capo agli altri soci ad	
	eccezione di:	
	- Eleggibilità come amministratore;	
	- Diritto di voto nelle assemblee fuorchè in quella ordinaria di approvazione	
	del bilancio;	
	- Diritto a rappresentare altri soci in assemblea;	
	- Diritto al ritorno di cui alla legge 142/2001;	
	Inoltre l'assemblea potrà prevedere nel regolamento delle forme di	
	contributo da trattenere al socio per la propria formazione. La durata del	
	periodo di formazione o di inserimento sarà stabilita dall'organo	
	amministrativo nella delibera di ammissione nei limiti di quanto stabilito	
	dall'art. 2527 c.c..	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori	
	a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità	

	e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti	
	livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'art. 12.	
	- Soci volontari: persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno	
	di età che, secondo quanto previsto dalla legge 381/91 art. 2, per sensibilità	
	ed interesse alle problematiche riferite all'attività svolta dalla cooperativa	
	intendano collaborare in modo volontario e personale senza alcuna	
	retribuzione o compenso di qualsiasi genere salvo eventuali rimborsi spese	
	su parametri stabiliti dall'assemblea dei soci nel proprio regolamento.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Il loro	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	- Soci sovventori: persone fisiche e giuridiche che sottoscrivono azioni	
	nominative trasferibili per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4	
	della legge 59/92 del valore unitario di € 500,00 (euro cinquecento).	
	- Soci cooperatori persone giuridiche: persone giuridiche, enti ed	
	associazioni operanti nel medesimo campo di attività e che possono	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.	
	ARTICOLO 6	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome o la denominazione, luogo e data di nascita o di	
	costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza, il codice fiscale;	
	b) per i soci cooperatori: precisazione della effettiva attività di lavoro;	

	c) il numero delle quote del valore di € 25,00 (euro venticinque) cadauna	
	che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore	
	nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del	
	cod. civ.;	
	d) versamento dell'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo	
	cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 (otto),	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e	
	sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7 (sette).	
	In caso di rateazione di cui all'art. 19 (diciannove) l'ammissione del socio	
	sarà annotata contestualmente al primo versamento.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori	
	debbono motivare il rifiuto di ammissione e comunicare la delibera	
	all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione	
	dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.	
	Gli amministratori annualmente devono riferire nella relazione al bilancio i	

	criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 7	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 19 (diciannove);	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	c) a prestare, nel caso dei soci cooperatori, il proprio lavoro nell'impresa	
	cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528	
	Codice civile con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 19	
	(diciannove).	
	ARTICOLO 8	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o	
	che comunque esplicino attività concorrente nonché svolgere attività	
	concorrente in proprio.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi	
	esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa salvo	
	autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 9	

	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa	
	di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	ARTICOLO 10	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché	
	ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione	
	al lavoro o di trasferimento o di cessazione per qualsiasi motivo del	
	rapporto di lavoro subordinato autonomo o di altra natura.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente	
	per territorio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per	
	quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera	
	del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso.	
	La liquidazione della quota sociale avverrà comunque con le modalità ed i	
	tempi indicati al successivo art. 14 (quattordici).	
	ARTICOLO 11	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei	
	soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge	
	per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	

	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,	
	l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza è inoltre pronunciata dall'organo amministrativo qualora	
	l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato si sia risolto:	
	- per mutuo consenso;	
	- per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;	
	- in seguito a licenziamento per giustificato motivo oggettivo (a titolo	
	esemplificativo per perdita dell'appalto e/o convenzione);	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 12	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del	
	socio:	
	a) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società di cui all'art.5 (cinque);	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge	
	o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	

	titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8 (otto);	
	e) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi disciplinari e	
	quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla	
	cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art.	
	1 comma 3 legge 142/2001 e cessazione di tutti i rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 14	

	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale sociale da essi effettivamente versato, degli eventuali importi di cui	
	alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto previa	
	decurtazione delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote	
	possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio,	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla Concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci,	
	dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui	
	effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14 (quattordici), allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	ARTICOLO 16	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno	
	richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza	
	dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14	

	(quattordici) e 15 (quindici).	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o	
	dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto	
	ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 17	
	Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di	
	trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale	
	"lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
	stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	aziendale.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le	
	maggioranze di legge.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 18	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di € 25,00 (euro venticinque). Nessun	
	socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore	
	superi i massimi stabiliti dalla legge.	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui	
	all'art. 21 (ventuno);	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote	
	non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale costituiti mediante versamento di azioni	
	nominative trasferibili del valore nominale di € 500,00 (euro cinquecento)	
	cadauna e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere	
	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote	
	sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	

ARTICOLO 19

Il capitale sociale sottoscritto in denaro ed il sovrapprezzo potranno essere versati in più soluzioni nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute a terzi.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal giorno uno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ivi compresi i ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge 142/2001.

	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno di quanto previsto dalla legge, attualmente il trenta per cento,	
	al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai	
	fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) non meno di quanto previsto dalla legge 59/92, attualmente il tre	
	per cento, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci sovventori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in	
	ogni caso il limite massimo previsto dalla legge, attualmente il 2% (due per	
	cento) in più del tasso relativo alla remunerazione degli interessi sui prestiti	
	sociali;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in	
	ogni caso, l'interesse massimo previsto dalla legge, attualmente il tasso	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto	
	Nazionale di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;	

	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla	
	costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d), e), f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alle lettere a) e b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorni sarà determinato in proporzione alle remunerazioni	
	lorde corrisposte per le prestazioni effettuate dai soci nella società nel	
	corso dell'esercizio cui il ristorno fa riferimento. Tali remunerazioni al	
	momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio,	
	la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in	
	alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 22	
	a) l'assemblea dei soci;	

	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio	
	oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non	
	obbligatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 23	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in	
	Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché	
	da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima	
	dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 24	
	L'assemblea:	

	1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	2. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo;	
	3. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	4. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei	
	Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	5. approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su	
	proposta dell'organo amministrativo;	
	6. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	7. delibera sull'entità e le modalità di erogazione del rimborso ai sensi di	
	quanto stabilito dall'art 3 comma 2 lett. B legge 142/2001;	
	8. delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale ai sensi dell'art 6	
	comma 1 lettera d) ed e) legge 142/2001;	
	9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla	
	sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	Amministratori.	
	10. delibera sullo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina dei	
	liquidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ovvero	
	entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società lo richiedano o nel caso che la società sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda	
	necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	

	da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere	
	illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, sai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per	
	l'assemblea che deve discuterli.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano	
	presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che	
	per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente	
	a maggioranza assoluta dei voti.	
	ARTICOLO 26	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano	
	o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ARTICOLO 27	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci	
	da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute	
	eccettuato quanto previsto di seguito per i soci sovventori.	

	Ai soci sovventori spetta un voto per ogni azione nominale di € 500,00	
	(euro cinquecento) sottoscritta e versata sino a che, comunque, non venga	
	superato il rapporto di 1 (uno) a 3 (tre) tra voti spettanti ai soci sovventori e	
	voti complessivamente spettanti a tutti i soci compresi i primi. Nell'ipotesi	
	che detto rapporto fosse superato, i voti spettanti ai soci sovventori	
	verranno proporzionalmente ridotti in base alle azioni dagli stessi	
	sottoscritte e versate. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di	
	tre soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate fra gli atti sociali.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e	
	seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l in quanto compatibili.	
	ARTICOLO 28	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di	
	impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto	
	obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	

	Notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 29	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri. I	
	mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere	
	comunque sempre costituita da soci cooperatori o da persone designate	
	dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica. I suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel	
	caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba	
	applicare la normativa dettata per le S.p.A.. In tal caso gli amministratori	
	sono rieleggibili soltanto per tre mandati.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta	
	all'assemblea determinare l'entità degli stessi per l'attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano	
	chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore	
	della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie	
	attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato	
	Esecutivo.	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una	
	volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta	
	domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno	
	prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) proporre all'assemblea dei soci l'entità e le modalità di erogazione del	
	ristorno;	
	e) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli	
	altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con	
	le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle	
	ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing	
	presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare,	
	estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui	

	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere;	
	f) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma l'analoga	
	facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare	
	il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e	
	le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei	
	soci, con deliberazione motivata;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni	
	della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti	
	prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto	
	nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non	
	aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	ARTICOLO 30	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a	

sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

ARTICOLO 31

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti. Per quanto attiene ai requisiti ed ai limiti temporali del mandato nonché a quanto non previsto si

fa riferimento alla normativa prevista dal codice civile.		
ARTICOLO 33		
Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società,		
vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare		
tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei		
libri contabili e delle scritture, esercita il controllo contabile, a norma di		
legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a		
tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.		
I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente		
ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici		
e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,		
dovrà compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.		
In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e		
il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella		
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.		
TITOLO VIII		
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
ARTICOLO 34		
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.		
2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,		
scegliendoli preferibilmente fra i soci.		
ARTICOLO 35		
In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto		
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati deve essere		
devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la		

	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 36	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la	
	società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro Unico della Camera	
	Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la Camera di Commercio	
	Industria Artigianato ed Agricoltura ove ha sede la società, la quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel	
	termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni	
	dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse	
	nei loro confronti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo	
	17 gennaio 2003, n. 5.	

	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere	
	approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi	
	del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 (nove).	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le	
	modifiche statutarie.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di	
	Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ARTICOLO 38	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della	
	legge per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e ove	
	vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 2519 del c.c..	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	applica la previsione di cui all'art. 2545 octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve	
	essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	ARTICOLO 39	

32 di 33

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese.